



Città di Rionero in Vulture

Provincia di Potenza
Medaglia d'Argento al Merito Civile - Città per la Pace

via Raffaele Ciasca, 8 - 85028 Rionero in Vulture
P.I. 00778990762 - C.F. 85000990763
Tel. 0972 729111 / Fax 0972 729221 n. verde 800604444
www.comune.rioneroinvulture.pz.it
protocollo@comune.rioneroinvulture.pz.it

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 74 DEL 27/12/2023

Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2024 DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU APPLICATE PER L'ANNO 2023 - (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160).

L'anno **duemilaventitre** il **ventisette** del mese di **dicembre**, alle ore **17:29**, in **modalità mista**, in presenza nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto e a distanza tramite video conferenza da remoto attraverso l'utilizzo della piattaforma "GoToMeeting", alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Mario DI NITTO	X	
Donatello PINTO	X	
Michele GIAMMATTEO		X
Andrea CARDILLICCHIO		X
Caterina DI LUCCHIO	X	
Elena PIETRAGALLA	X	
Cinzia GLIASCHERA	X	
Mauro TUCCIARIELLO	X	
Rosanna MECCA	X	
Giuseppe FALAGUERRA	X	
Rocco Davide BRENNA	X	
Michele Emanuele GIORDANO	X	
Nicola LOCORO	X	
Donatello Pasquino MININNI	X	
Donato LIBUTTI	X	
Nicola ASQUINO		X

Assegnati	n. 17	Presenti	n.13
In carica	n. 16	Assenti	n. 3

Risultano, altresì, gli Assessori esterni:

Antonio TARTARISCO	X	
Maria SENA GRIECO		X

Partecipa alla seduta in videoconferenza il Consigliere Comunale Donatello Pasquino Mininni.
Presiede il Consigliere Comunale Mauro TUCCIARIELLO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Faustina MUSACCHIO.
La seduta è **pubblica**.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti per la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, in riferimento alla richiesta di parere, formulata ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

Parere	Esito	Data	Responsabile f.f.
In ordine alla regolarità tecnica	Favorevole	21/12/2023	f.to Dr.ssa Giuseppina Lorusso
In ordine alla regolarità contabile	Favorevole	21/12/2023	f.to Dr.ssa Giuseppina Lorusso

Il Presidente illustra la proposta relativa all'argomento "CONFERMA PER L'ANNO 2024 DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU APPLICATE PER L'ANNO 2023 - (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)".

Ultimata l'esposizione il Presidente invita i Consiglieri Comunali ad intervenire nella discussione.

Interviene l'Assessore Comunale Rocco Davide Brenna.

"Il testo integrale di tutti gli interventi viene conservato agli atti in originale attraverso il resoconto in supporto digitale a cura della segreteria comunale a disposizione di tutti i consiglieri e degli aventi titolo".

Il Presidente, dopo aver constatato che non ci sono ulteriori interventi, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta.

Concluse le operazioni di voto, il Presidente accerta e proclama il seguente risultato:

Consiglieri assegnati:	n. 17
Consiglieri presenti:	n. 13
Consiglieri votanti:	n. 12
Astenuti:	n. 1 (Donato Libutti)
Voti favorevoli:	n. 12
Voti contrari:	n. /

Infine, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera approvativa della proposta.

Concluse le operazioni di voto, eseguite per alzata di mano, il Presidente accerta e proclama il seguente risultato:

Consiglieri assegnati:	n. 17
Consiglieri presenti:	n. 13
Consiglieri votanti:	n. 12
Astenuti:	n. 1 (Donato Libutti)
Voti favorevoli:	n. 12
Voti contrari:	n. /

Il Consiglio in base all'esito della votazione approva la proposta nei seguenti termini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Dato atto che con propria deliberazione n° 20 in data 28/09/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo "Regolamento comunale della nuova IMU";

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A) annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega

idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

Visto l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D per la parte eccedente l'aliquota base dello 0,76%, dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Richiamata la deliberazione n° 21 adottata in data 28/09/2020 dal Consiglio Comunale, con la quale sono state fissate le aliquote IMU per l'anno 2020;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, confermare per l'anno 2024 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria adottate per l'anno **2023** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: “(...) *atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto – vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante*”;

Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2024 secondo i criteri adottati nel 2020;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d’imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria, ai sensi dell’art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d’imposta:

Aliquote:

- aliquota 0,5 % per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all’azzeramento;
- aliquota 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all’azzeramento;
- aliquota 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all’azzeramento;
- aliquota 0,76% per i terreni agricoli, incrementabile sino all’1,06% e riducibile sino all’azzeramento;
- aliquota 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni: detrazione d’imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:

1. unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
2. unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
3. i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2023, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 03/05/2023, successivamente rettificata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 23/05/2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base (*e le detrazioni*) dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2023

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	6,00 x 1000
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (entro il 1° grado in linea retta)	10,60 x 1000
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	10,60 x 1000
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce)	ESENTI DA IMU
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	8,60 x 1000
Terreni agricoli	7,60 x 1000
Aree fabbricabili	10,60 x 1000
Abitazioni tenute a disposizione	10,60 x 1000
Altri immobili	10,60 x 1000
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557	1,00 x 1000
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Rilevato che l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato da ultimo dall'art. 108, D.L. n. 104/2020, dispone:

*"755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima **nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento**, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento."*

Accertato che il gettito IMU accertato nell'anno 2023 ammonta a €. 1.423.245,96;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 in data 28/09/2020, esecutiva ai sensi di legge;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 7, comma 6) del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2024/2026;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 235 in data 15/11/2023, immediatamente eseguibile;

Analizzati lo schema di bilancio di previsione finanziario e le previsioni di spesa, dai quali emerge la necessità, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, di non prevedere ulteriori agevolazioni e/o riduzioni;

Ritenuto inoltre di avvalersi, anche per l'anno 2024, della facoltà di cui all'art. 1, c. 755, L. n. 160/2019 di maggiorare l'aliquota IMU dello 0,6 per mille, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1, cc. 10-26, legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Ritenuto pertanto di **confermare, per l'anno 2024**, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria già deliberate per l'anno 2021 e di cui alla deliberazione n° 28 adottata dal Consiglio Comunale in data 23/05/2023 e segnatamente come di seguito riportate:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	6,00 x 1000
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (entro il 1° grado in linea retta)	10,60 x 1000
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	10,60 x 1000
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce)	ESENTI DA IMU
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	8,60 x 1000
Terreni agricoli	7,60 x 1000
Aree fabbricabili	10,60 x 1000
Abitazioni tenute a disposizione	10,60 x 1000
Altri immobili	10,60 x 1000
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557	1,00 x 1000
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2023, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2024 ammonta a €. 1.500.000,00;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 in data 29/12/1998, e successive modificazioni e integrazioni;

Con il sopra riportato esito favorevole della votazione;

DELIBERA

1. **di confermare**, per l'anno di imposta 2024, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'IMU, già in vigore per l'anno 2023:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	6,00 x 1000
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (entro il 1° grado in linea retta)	10,60 x 1000
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	10,60 x 1000
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce)	ESENTI DA IMU
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	8,60 x 1000
Terreni agricoli	7,60 x 1000
Aree fabbricabili	10,60 x 1000
Abitazioni tenute a disposizione	10,60 x 1000
Altri immobili	10,60 x 1000
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557	1,00 x 1000
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

2. di avvalersi, anche per l'anno 2024, della facoltà di cui all'art. 1, c. 755, L. n. 160/2019 di aumentare l'aliquota IMU dello 0,6 per mille, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1, cc. 10-26, legge 28 dicembre 2015, n. 208;
3. di stimare in € 1.500.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2024 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio.

Pres. Mauro TUCCIARIELLO

Ottavo punto all'ordine del giorno: "Conferma per l'anno 2024 delle aliquote e detrazioni IMU applicate per l'anno 2023 (L. 27 dicembre 2019, n.160)".

Prego, assessore Brenna.

Ass. Rocco Davide BRENNIA

Per quanto riguarda l'IMU la nostra proposta è di confermare le aliquote dello scorso anno anche per il 2024. Nella fattispecie ci sono: abitazione principale e relative pertinenze solo categoria A1, A8 ed A9 con il 6 per mille; le restanti sono unità immobiliari concesse in uso gratuito apparenti entro il primo grado, in linea retta, unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che lo utilizza come abitazione principale, aree fabbricabili, abitazioni tenute a disposizione e altri immobili per il 10,60 per mille; fabbricati costruiti e destinati alle imprese costruttrici alla vendita sono esenti da IMU. Riconfermiamo la detrazione per abitazione principale per euro 200, mentre i fabbricati rurali ad uso strumentale l'1 per mille. La previsione inserita a bilancio ammonta a un milione e mezzo.

Grazie, Presidente.

Pres. Mauro TUCCIARIELLO

Grazie, Assessore.

Interventi al riguardo? Nessun intervento, quindi passiamo alla votazione.

Chi è favorevole? Vedo soltanto astenuto il consigliere Libutti, per il resto tutti favorevoli.

Per l'immediata esecutività. Stessa votazione. Tutti favorevoli, tranne il consigliere Libutti che è astenuto.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Faustina MUSACCHIO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Mauro TUCCIARIELLO

Referto di pubblicazione

(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)

Ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio informatico comunale accessibile al pubblico per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale, lì 08/01/2024

Il Segretario Comunale
(f.to dott.ssa Faustina Musacchio)

Certificato di esecutività

(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Visti gli atti di Ufficio,

SI CERTIFICA

che la su estesa deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio *on-line* per quindici giorni consecutivi dal **08/01/2024**, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, senza reclami;

E' stata altresì comunicata con lettera prot. n. _____ del _____, al Prefetto di Potenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 135, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000;

Dalla residenza comunale, lì 08/01/2024

Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Faustina Musacchio

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/12/2023:

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000);

Dopo il decimo giorno della relativa pubblicazione (art. 134, comma 3, D.lgs. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 08/01/2024

Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Faustina Musacchio

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Dalla residenza comunale, lì 08/01/2024



Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria
(Erdinando Di Giacomo)